

Assicurazione Tutela Legale per chi gestisce e amministra le imprese o ha ruoli di responsabilità



Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 07/2022

Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "ARAG Tutela Legale Executive v.2"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è? Questo prodotto assicura nei casi sotto indicati la Tutela Legale, ossia gli oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Il prodotto non copre multe, ammende, sanzioni pecuniarie e tasse.



Che cosa è assicurato?

TUTELA AZIENDA

- ✓ Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni
- ✓ Difesa penale per delitti dolosi
- ✓ Richiesta di risarcimento danni
- ✓ Resistenza alla richiesta danni di terzi
- ✓ Chiamata in causa compagnia RC/fornitori

TUTELA CIRCOLAZIONE

- ✓ Richiesta di risarcimento danni
- ✓ Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi a incidente
- ✓ Istanza di dissequestro del veicolo
- ✓ Anticipo cauzione penale in caso di arresto all'estero per incidente
- ✓ Assistenza dell'interprete in caso di arresto e/o interrogatorio all'estero per incidente.
- ✓ Ricorso contro le sanzioni amministrative pecuniarie o accessorie di ritiro sospensione o revoca della patente (senza incidente solo se con esito positivo)

ARAGTel, Archivio Documenti e Guide Legali

La polizza ha i seguenti massimali per sinistro:

€ 20.000, € 30.000, € 40.000, € 50.000, € 75.000, € 100.000;

€ 100.000 per Tutela Circolazione.

Retroattività (opzionale)

Tutela penale mondo escluso USA e Canada (opzionale)

Impugnazione di sanzioni amministrative (opzionale)

Denuncia sinistri postuma (opzionale)



Che cosa non è assicurato?

- ✗ diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust
- ✗ fatti dolosi delle persone assicurate
- ✗ fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie
- ✗ affitto d'azienda e contratti di leasing immobiliare
- ✗ vertenze con ARAG.



Ci sono limiti alla copertura?

! Opzione Decidi Tu!: i compensi dell'avvocato per la fase giudiziale sono pagati da ARAG applicando lo scoperto del 20% con un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 2.500; senza applicare lo scoperto, se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG; in questo caso il massimale di tutela legale per sinistro è aumentato del 50%.

! Per la difesa penale dolosa ARAG può anticipare le spese garantite fino ad un massimo di € 5.000, € 10.000 o € 15.000 in attesa della definizione del giudizio.

! Nella Tutela circolazione:

- le garanzie al di fuori dell'Europa e dei Paesi del Bacino del Mediterraneo operano con il limite per sinistro e per anno assicurativo di € 20.000;

- il ricorso contro le sanzioni amministrative in assenza di incidente stradale opera solo in caso di accoglimento, anche parziale.

! Per la garanzia facoltativa Impugnazione di sanzioni amministrative le sanzioni pecuniarie devono essere pari o superiori a € 250; per le sanzioni amministrative inflitte da Ivass, Consob e Banca d'Italia la garanzia opera con il limite di € 5.000.



Dove vale la copertura?

Garanzie		Territori dove operano le garanzie
Tutela Azienda	- Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni e per delitti dolosi - Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi - Resistenza alla richiesta per danni extra contrattuali avanzata da terzi	Europa Stati del Bacino del Mediterraneo
	Chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile o dei fornitori	Unione Europea, Città del Vaticano Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera, Liechtenstein Regno Unito
Tutela Circolazione		Mondo
Garanzie facoltative	Impugnazione di sanzioni amministrative	Repubblica Italiana Città del Vaticano Repubblica di San Marino
	Tutela penale mondo escluso USA e Canada	Mondo escluso USA e Canada



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza e al rinnovo della stessa.

Il premio è annuale e può essere pagato in un'unica soluzione o con frazionamento rateale. Puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 4%, con un importo minimo di € 5,00 comunque acquisito. Il pagamento può essere effettuato con i mezzi consentiti dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza della polizza. Le garanzie relative alle vertenze contrattuali operano trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa. Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e si rinnova tacitamente di un anno in mancanza di disdetta.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza prevista in polizza.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la comunicazione della sua archiviazione, il contraente e ARAG possono recedere con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.



Assicurazione Tutela Legale per chi gestisce e amministra le imprese o ha ruoli di responsabilità

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "ARAG Tutela Legale Executive v.2"

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile Ed. 07/2022

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411 - Fax: 045 8290449.

Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it

Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

INFORMAZIONI INERENTI ALL'ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE APPROVATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2021.

Ammontare complessivo del patrimonio netto: € 511 milioni. Tale importo è calcolato applicando i principi contabili tedeschi (HGB) e la normativa vigente in Germania.

- Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: € 100 milioni;
- Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: € 387 milioni.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile al sito internet <https://www.arag.de/service/infos-und-news/blaetterkataloge/?catalog=arag-se-en-sfcr-2021>

Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): € 533 milioni;

Importo del requisito patrimoniale minimo (MCR): € 185 milioni;

Importo dei fondi propri ammissibili a copertura: € 1811 milioni;

Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2021: 339,50 %. Tale indice, determinato sulla base della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), è dato dal rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili e l'ammontare del Solvency Capital Requirement (SCR), che rappresenta il capitale che deve essere detenuto dall'impresa per assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati.

I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la Compagnia è stata autorizzata dall'Autorità di Vigilanza Assicurativa tedesca (BaFin).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP in merito alle garanzie del prodotto. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali concordati con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO (Descrizione sintetica dell'opzione e modalità di esercizio)

Opzione Decidi Tu!	L'Opzione è applicabile a tutte le linee di prodotto e prevede una riduzione del 20% sul premio lordo di polizza comprensivo delle garanzie facoltative. I compensi dell'avvocato per la fase giudiziale sono pagati da ARAG applicando lo scoperto del 20% con un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 2.500; senza applicare lo scoperto, se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG; in questo caso il massimale di tutela legale per sinistro è aumentato del 50%, fermo il massimale per anno assicurativo se esistente.
---------------------------	--

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO (Descrizione sintetica dell'opzione e modalità di esercizio)	
Retroattività	Opera per la Difesa penale per atti, fatti o comportamenti avvenuti anteriormente alla data di effetto del contratto secondo il numero di anni indicato sulla scheda di polizza.
Tutela penale mondo (esclusi USA e Canada)	Opera per la Difesa penale in tutto il mondo esclusi USA e Canada
Impugnazione di sanzioni amministrative	Opera per impugnare le sanzioni amministrative, compresa l'impugnazione dei provvedimenti del Pacchetto sicurezza e le azioni a difesa degli interessi dell'assicurato dinanzi all'autorità competente per la Protezione dei dati personali
Denuncia sinistri postuma	Opera per poter denunciare i sinistri entro il termine massimo del numero di anni indicato sulla scheda di polizza dalla data di cessazione del contratto

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Oltre a quanto indicato nel DIP, se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie, anche facoltative, non operano per sinistri conseguenti o relativi: • al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni • alla materia fiscale o amministrativa • a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive • ad attività del settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici • ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme • a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il contraente o a vertenze tra assicurati • a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; questa esclusione non opera per la difesa penale o l'impugnazione di sanzioni amministrative derivanti dalla violazione della normativa in materia di Tutela dell'ambiente • alla compravendita o alla permuta di immobili. L'esclusione non opera se il contraente opera nel Settore Edilizia • ad interventi di costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. L'esclusione non opera se il contraente opera nel Settore Edilizia • alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare • ad attività inerenti o connesse al trattamento o smaltimento dei rifiuti svolte dal contraente che ha codice ATECO 38 o 39, primario o secondario, o che ha queste attività nel proprio oggetto sociale. L'esclusione vale anche per i sinistri che riguardano la normativa in materia di Tutela dell'ambiente • all'attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori • all'esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario o dall'attività di assistenza socio-sanitaria • all'impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi • a contratti di mandato • alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato vincolato • all'attività svolta dal contraente di trasporto con imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato • all'attività di produzione di mangimi per animali svolta dal contraente • all'attività mineraria svolta dal contraente • all'attività di organizzazioni politiche o religiose svolta dal contraente • all'attività inerente il settore farmaceutico svolta dal contraente • al fallimento, al concordato preventivo, alla liquidazione volontaria o coatta amministrativa, o ad altre procedure concorsuali a carico del contraente • all'adesione ad azioni di classe (class action) • alla difesa penale per abuso di minori • a vertenze con la banca che intermedia il presente contratto. • a veicoli non omologati o utilizzati in diffonità da immatricolazione o dalla carta di circolazione • a veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria RCA • a casi in cui il conducente non è abilitato alla guida o ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 giorni dal sinistro

	• a casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti senza prescrizione medica • a casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza • a casi di violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo • a partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare ACI di pura regolarità.
--	---

	Ci sono limiti alla copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.	

	Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?
Cosa fare in caso di sinistro	Denuncia di sinistro: L'assicurato deve denunciare il sinistro ad ARAG appena ne ha conoscenza, rispettando il termine di prescrizione di legge. Per una denuncia completa e per avere una risposta tempestiva da ARAG, l'assicurato può denunciare il sinistro come indicato su www.arag.it/sinistro . La denuncia del sinistro deve arrivare ad ARAG entro 24 mesi dalla cessazione del contratto. Per i sinistri già denunciati, utilizzare gli indirizzi e i contatti indicati nelle comunicazioni ricevute da ARAG.
	Assistenza diretta/in convenzione: alcune prestazioni possono essere fornite direttamente all'assicurato da periti o legali che collaborano con la compagnia.
	Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: Il diritto alla denuncia del sinistro si prescrive in 2 anni dal giorno in cui l'assicurato ne è a conoscenza. L'assicurato dopo la denuncia del sinistro deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso anche se rimaste immutate, per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Obblighi dell'impresa	ARAG paga le spese garantite entro 30 giorni da quando è stato definito l'importo dovuto.

	Quando e come devo pagare?
Premio	Oltre a quanto indicato nel DIP, il premio - deve essere pagato, con i mezzi consentiti dalla normativa vigente, ad ARAG (anche per mezzo dell'area internet dedicata c.d. Home Insurance) ovvero all'intermediario incaricato - è adeguato con processo di regolazione - comprende l'aliquota di imposta in vigore, pari al 12,50% del premio annuo per la parte di circolazione, e 21,25% per la restante parte - insieme al massimale e ai limiti, se non diversamente indicato dal contraente, sarà indicizzato sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT. Non è previsto l'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing
Rimborso	In caso di risoluzione del contratto o di recesso per sinistro ARAG rimborsa al contraente la parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte

	Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie di polizza.

	Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto al ripensamento dopo la stipula.

Risoluzione	Il contratto si risolve di diritto, - per fallimento o ammissione ad una delle procedure di concordato preventivo, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure concorsuali del contraente - per interdizione o inabilitazione del contraente - per trasferimento della sede legale del contraente in paese diverso dalla Repubblica Italiana
--------------------	--



A chi è rivolto questo prodotto?

MERCATO DI RIFERIMENTO. Il cliente a cui è destinato il prodotto è la persona giuridica impresa con sede legale nella Repubblica Italiana che vuole tutelarsi nel breve e nel lungo termine, dal rischio di dover sostenere eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze, in fase stragiudiziale e giudiziale relative:

- all'attività d'impresa (ad esempio: la difesa penale, la richiesta di risarcimento danni)
- all'attività degli amministratori, membri del Collegio Sindacale, revisori, membri dell'Organismo di Vigilanza, dirigenti e quadri, i responsabili protezione dati e i responsabili o preposti del servizio di prevenzione e protezione, procuratori speciali (ad esempio: la difesa penale, la richiesta di risarcimento danni).

Per la comprensione del prodotto da parte del cliente non è necessario un livello di conoscenza specifico.

MERCATO DI RIFERIMENTO NEGATIVO. I clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, il prodotto assicurativo non può essere distribuito sono: la persona fisica, il professionista, il medico, l'associazione, il condominio.

Ad integrazione di quanto sopra, si specifica che **le seguenti esclusioni di polizza:**

- attività del settore nucleare, danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici
- alla compravendita o alla permuta di immobili. L'esclusione non opera se il contraente opera nel Settore Edilizia
- fabbricazione o commercializzazione di esplosivi o fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare
- ad attività inerenti o connesse al trattamento o smaltimento dei rifiuti svolte dal contraente che ha codice ATECO 38 o 39, primario o secondario, o che ha queste attività nel proprio oggetto sociale. L'esclusione vale anche per i sinistri che riguardano la normativa in materia di Tutela dell'ambiente
- attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori
- esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario o attività di assistenza socio-sanitaria
- attività svolta dal contraente di trasporto con imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato
- attività di produzione di mangimi per animali svolta dal contraente
- all'attività mineraria svolta dal contraente
- attività di organizzazioni politiche o religiose svolta dal contraente
- attività inerente il settore farmaceutico svolta dal contraente

comportano

- per il cliente del **mercato di riferimento** la non operatività delle garanzie di polizza
- l'inserimento nel **mercato di riferimento negativo** del cliente con prevalenti esigenze assicurative in questi ambiti.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte retrocessa in media dall'impresa di assicurazione agli intermediari è pari al 23,14 % del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della Società:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR, Fax: +39 045.8290499 - Indirizzo di posta elettronica: servizio.reclami@arag.it.

ARAG è tenuta a fornire una risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, ARAG provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli altri Intermediari (Banche e Broker) e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà

	direttamente sull'Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati ad ARAG, la stessa provvederà a trasmetterli all'Intermediario interessato dandone contestuale notizia al reclamante.
All'Autorità di vigilanza	Se la risposta al reclamo è insoddisfacente o tardiva, si può scrivere ad IVASS (www.ivass.it) con: • posta ordinaria, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma • fax, 06.42133206 • pec, ivass@pec.ivass.it Il modello per presentare un reclamo ad IVASS è su www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati ad IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela d) copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. ARAG SE ha sede legale in Germania ed opera in Italia in libertà di stabilimento ed è controllata dall'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) a cui si possono inviare i reclami.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, possano demandare la decisione ad un Arbitro. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Assicurazione Tutela Legale per chi gestisce e amministra le imprese o ha ruoli di responsabilità

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: ARAG Tutela Legale Executive -v.2 Ed.07/2022

Contratto redatto secondo le Linee guida IVASS "Contratti Semplici e Chiari"

INDICE

GLOSSARIO		Pag. 1
	SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?	Pag. 2
	SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?	Pag. 5
	SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?	Pag. 6
	SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?	Pag. 7
	SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?	Pag. 7
	SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?	Pag. 9
	SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?	Pag. 10
	SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?	Pag. 11
ARAGTEL, ARCHIVIO DOCUMENTI E GUIDE LEGALI		Pag. 12
ALLEGATO NORME DI LEGGE		Pag. 13

GLOSSARIO

ARAG: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Assicurato: soggetto a favore del quale operano le garanzie previste dalla polizza

Carenza: periodo in cui i sinistri non sono coperti e che decorre dall'efficacia della copertura assicurativa

Contraente: soggetto che stipula e sottoscrive il contratto di assicurazione

Costituzione di parte civile: azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato

Decisione passata in giudicato: sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere

Esecuzione forzata: l'attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni)

Fase giudiziale: fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria

Fase stragiudiziale: fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, come ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita

Fatto illecito: azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico, violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge

Fatturato: l'importo del volume di affari indicato dal contraente nella dichiarazione IVA relativa all'annualità precedente alla stipula della polizza.

Pacchetto sicurezza: normative in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Sicurezza alimentare, Tutela dell'ambiente, Protezione dei dati personali, Responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti.

Periodo di tolleranza: il numero di giorni, indicato sulla scheda di polizza, durante i quali le garanzie continuano ad operare anche se il contraente non ha pagato alla scadenza prevista la rata di premio successiva alla prima o il premio di rinnovo di una polizza con tacito rinnovo

Perito: esperto che svolge un accertamento tecnico (perizia) incaricato da una delle parti della vertenza nella fase stragiudiziale o giudiziale (CTP consulente tecnico di parte) oppure incaricato dal giudice (CTU consulente tecnico d'ufficio).

Premio: somma di denaro pagata dal contraente alla compagnia di assicurazione come corrispettivo della copertura assicurativa

Prescrizione: estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge

Reati: si distinguono in **delitti** (dolosi o colposi) per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa e in **contravvenzioni** (reati di minore gravità) per i quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o ammenda

Responsabilità contrattuale: la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte verso l'altra parte contrattuale

Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto

Sanzione amministrativa: sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo

Scoperto: è la somma a carico dell'assicurato dedotta dall'importo che la compagnia paga per le spese di sinistri liquidati a termini di polizza

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Spese di soccombenza: spese che, con sentenza del giudice sono poste a carico del soccombente per rimborsare le spese sostenute dalla controparte

Spese di giustizia: le spese come definite dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche

Vertenza: conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa



SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 – SPESE GARANTITE DAL CONTRATTO

TUTELA LEGALE

1. Quando l'assicurato è coinvolto in una vertenza, ARAG, nei limiti stabiliti dalla polizza, assicura:

- i compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
- i compensi dell'avvocato per la querela o denuncia solo **se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale**
- le spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato a conclusione di un giudizio
- le spese dell'organismo di mediazione **quando la mediazione è obbligatoria**
- le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che per gli arbitri
- le spese di esecuzione forzata **fino a due casi**
- i compensi del perito
- le spese di giustizia
- le spese di indagine

I compensi e le spese sono garantiti, nei limiti stabiliti dalla polizza, anche:

- per l'accertamento tecnico preventivo
- o quando l'assicurato è chiamato come testimone o persona informata sui fatti **se consegue un procedimento penale a suo carico coperto dalla polizza.**

2. I compensi sono garantiti per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

Art. 1.2 – ASSICURATI

1. Gli assicurati sono il contraente e **se indicati nella scheda di polizza:**

- gli amministratori anche in qualità di legali rappresentanti
- i sindaci
- i revisori
- i membri dell'organismo di vigilanza
- i quadri, dirigenti, i procuratori speciali, i responsabili protezione dati e i responsabili o preposti del servizio di prevenzione e protezione anche in qualità di preposti in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono assicurati tutti i soggetti che rivestono per conto del contraente i ruoli indicati nella scheda di polizza durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

2. Per le garanzie della sezione **Tutela Circolazione** gli assicurati sono coperti come:

- proprietari, conducenti o trasportati di qualsiasi veicolo
- pedoni o ciclisti.

3. Nel caso di vertenze tra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del contraente.

4. Il contraente può opporsi alla attivazione della copertura a favore degli assicurati se rileva un conflitto di interessi.

Art. 1.3 – AMBITO DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Le garanzie della **sezione Tutela Azienda** operano per i sinistri relativi ed inerenti:

- l'attività d'impresa assicurata svolta dal contraente e **descritta nella scheda di polizza**
- l'attività svolta dagli assicurati **su incarico del contraente;**

Le garanzie della **sezione Tutela Circolazione** operano per i sinistri relativi ed inerenti:

- la circolazione stradale, anche durante la vita privata, di veicoli condotti dai soggetti assicurati
- anche nei casi di violazione della normativa in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope se l'uso terapeutico di queste sostanze è comprovato da prescrizione medica.

Le garanzie non operano per attività inerenti o connesse al trattamento o smaltimento dei rifiuti svolte dal contraente che ha codice ATECO 38 o 39, primario o secondario, o che ha queste attività nel proprio oggetto sociale. La **limitazione vale anche se i sinistri riguardano la normativa in materia di Tutela dell'ambiente.**

Art. 1.4 – GARANZIE

Le garanzie operano con i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza.

TUTELA AZIENDA

1. **Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni**, anche relativi alla materia fiscale e amministrativa e al **Pacchetto sicurezza**, compresa la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Sono inoltre coperte le spese per il dissequestro dei beni personali degli assicurati e di quelli necessari all'attività assicurata.

2. **Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi**, anche relativi alla materia fiscale e amministrativa e al **Pacchetto sicurezza**, compresa la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Sono inoltre coperte le spese per il dissequestro dei beni necessari all'attività assicurata.



La garanzia opera quando:

- l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
- il reato è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa

ARAG può pagare un anticipo delle spese garantite fino al limite indicato nella scheda di polizza.

3. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale. Se il danno è subito via web in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

4. Resistenza alla richiesta per danni extracontrattuali avanzata da terzi nei confronti dell'assicurato, per spese di resistenza e soccombenza, dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile.

5. Chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile o dei fornitori del contraente esclusivamente per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa. La garanzia non opera nel caso in cui la compagnia di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o il ricevimento della denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. In questi casi l'assicurato è obbligato a restituire le spese anticipate da ARAG. ARAG richiede all'assicurato la documentazione probatoria in merito alle circostanze sopra elencate.

TUTELA CIRCOLAZIONE

1. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

2. Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale compresi i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime.

3. Istanza di dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale.

4. Anticipo della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale applicata per responsabilità connessa ad incidente stradale avvenuto all'estero. **ARAG anticipa la cauzione penale se l'assicurato fornisce adeguate garanzie di restituzione della somma entro un mese dalla data di erogazione.**

5. Assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale applicata per responsabilità connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

6. Ricorso contro le sanzioni amministrative:

- pecuniarie
- accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida

inflitte per violazioni al Codice della Strada in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.

Se non c'è incidente stradale, la garanzia opera se il ricorso è accolto, anche parzialmente.

Art. 1.5 – OPZIONE DECIDI TU!

Se scelta l'Opzione Decidi Tu!, i compensi dell'avvocato per la fase giudiziale sono pagati da ARAG:

- applicando lo scoperto del 20% con un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 2.500;
- senza applicare lo scoperto, se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG; in questo caso il massimale di tutela legale per sinistro è aumentato del 50%, fermo il massimale per anno assicurativo se esistente.

Art. 1.6 – GARANZIE FACOLTATIVE (operano se acquistate)

Operano con i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza.

La garanzia facoltativa Impugnazione di sanzioni amministrative in procedimenti fiscali e tributari opera solo per il contraente; le altre garanzie facoltative operano per tutti gli assicurati.

RETROATTIVITA'

1. Le garanzie di difesa penale per delitti dolosi, colposi e contravvenzioni operano per atti, fatti o comportamenti avvenuti anteriormente alla data di effetto del contratto se conosciuti dall'assicurato dopo questa data. Gli anni di retroattività sono indicati nella scheda di polizza.

2. Se il contraente ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, si impegna a denunciare i sinistri avvenuti prima della conclusione del presente contratto anche alla compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.

3. Se il sinistro è coperto da un altro contratto sottoscritto dal contraente con ARAG, la presente garanzia facoltativa non è operativa.

4. La retroattività non opera per sinistri connessi alla circolazione stradale.



TUTELA PENALE MONDO escluso USA e Canada

La Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni o per delitti dolosi è **garantita in tutto il mondo escluso USA e Canada**.

IMPUGNAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Impugnazione di sanzioni amministrative, compresa l'impugnazione dei provvedimenti del **Pacchetto sicurezza** e le azioni a difesa degli interessi dell'assicurato dinanzi all'autorità competente per la Protezione dei dati personali.

2. Per le sanzioni pecuniarie **la garanzia opera se il valore è pari o superiore a € 250**.

3. Per i procedimenti tributari e fiscali **la garanzia opera**, senza limite di valore, **a rimborso e solo se il ricorso è accolto, anche parzialmente**.

4. Per le sanzioni amministrative inflitte da Ivass, Consob e Banca d'Italia **la garanzia opera con il limite di € 5.000**.

DENUNCIA SINISTRI POSTUMA

La denuncia del sinistro deve:

- **avvenire nel termine massimo degli anni indicati nella scheda di polizza dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti conclusi con ARAG ed emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio**
- **e comunque essere presentata tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge.**

SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 – SPESE NON GARANTITE DAL CONTRATTO

ARAG non garantisce la copertura di:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- spese per l'indennità di trasferta
- compensi dell'avvocato duplicati in caso di domiciliazione
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di giustizia
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria
- compensi dell'avvocato per la querela se la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
- spese ripetibili dalla controparte
- spese non concordate con ARAG.

Art. 2.2 – ESCLUSIONI

Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie, anche quelle facoltative, non operano per sinistri conseguenti o relativi:

- 1) al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
- 2) alla materia fiscale o amministrativa
- 3) a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
- 4) ad attività del settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici
- 5) ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme
- 6) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust
- 7) a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il contraente o a vertenze tra assicurati
- 8) a fatti dolosi delle persone assicurate
- 9) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; questa esclusione non opera per la difesa penale o l'impugnazione di sanzioni amministrative derivanti dalla violazione della normativa in materia di Tutela dell'ambiente
- 10) a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie
- 11) alla compravendita o alla permuta di immobili. L'esclusione non opera se il contraente opera nel Settore Edilizia
- 12) ad interventi di costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. L'esclusione non opera se il contraente opera nel Settore Edilizia
- 13) all'affitto d'azienda e ai contratti di leasing immobiliare
- 14) alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare
- 15) ad attività inerenti o connesse al trattamento o smaltimento dei rifiuti svolte dal contraente che ha codice ATECO 38 o 39, primario o secondario, o che ha queste attività nel proprio oggetto sociale. L'esclusione vale anche per i sinistri che riguardano la normativa in materia di Tutela dell'ambiente
- 16) all'attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori
- 17) all'esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario o dall'attività di assistenza socio-sanitaria
- 18) all'impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi
- 19) a contratti di mandato
- 20) alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato vincolato
- 21) all'attività svolta dal contraente di trasporto con imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato
- 22) all'attività di produzione di mangimi per animali svolta dal contraente
- 23) all'attività mineraria svolta dal contraente
- 24) all'attività di organizzazioni politiche o religiose svolta dal contraente
- 25) all'attività inerente il settore farmaceutico svolta dal contraente
- 26) al fallimento, al concordato preventivo, alla liquidazione volontaria o coatta amministrativa, o ad altre procedure concorsuali a carico del contraente
- 27) a vertenze con ARAG
- 28) all'adesione ad azioni di classe (class action)
- 29) alla difesa penale per abuso di minori
- 30) a vertenze con la banca che intermedia il presente contratto.
- 31) a veicoli non omologati o utilizzati in difformità da immatricolazione o dalla carta di circolazione
- 32) a veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria RCA
- 33) a casi in cui il conducente non è abilitato alla guida o ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 giorni dal sinistro
- 34) a casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti senza prescrizione medica
- 35) a casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza
- 36) casi di violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo
- 37) a partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare ACI di pura regolarità.



SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 – SCOPERTO E AUMENTO DEL MASSIMALE PER L'OPZIONE DECIDI TU!

1. Se scelta l'Opzione Decidi Tu! i compensi dell'avvocato per la fase giudiziale sono pagate da ARAG:

- applicando lo scoperto del 20% con un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 2.500;
- senza applicare lo scoperto, se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG; in questo caso il massimale di tutela legale per sinistro è aumentato del 50%, fermo il massimale per anno assicurativo se esistente.

Esempio di applicazione dello scoperto del 20% per le spese della fase giudiziale

In un sinistro l'assicurato deve pagare compensi legali e peritali per un totale di € 12.000. Di queste spese € 7.000 sono per l'assistenza dell'avvocato in giudizio.

Applicando lo scoperto del 20%, ARAG pagherà per questa fase € 5.600 (€ 7.000 - 20%), e i rimanenti € 5.000 senza l'applicazione dello scoperto. Non rientra in garanzia l'importo residuo di € 1.400 (il 20% di € 7.000).

Esempio di applicazione dell'aumento del 50% del massimale se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG

Il massimale per sinistro indicato nella scheda di polizza è di € 20.000. Se al momento del sinistro l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG, il massimale che ha a disposizione diventa di € 30.000 perché viene aumentato del 50%: € 20.000 + 50%.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 3.2 – RIPARTIZIONE DEL MASSIMALE TRA PIU' ASSICURATI COINVOLTI NELLO STESSO SINISTRO

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle somme.

Art. 3.3 – VALORE MINIMO DELLA VERTENZA

1. L'Impugnazione di sanzioni amministrative, escluse quelle relative a normative fiscali e tributarie, opera in caso di sanzioni pecuniarie se sono superiori a € 250.

Esempio di applicazione del valore minimo della vertenza

All'assicurato viene notificata una sanzione pecuniaria di € 200. La garanzia non opera in quanto il valore della sanzione è inferiore a € 250

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 3.4 – OPERATIVITA' DI ALCUNE GARANZIE

Il Ricorso contro le sanzioni amministrative della sezione Tutela Circolazione opera, in assenza di incidente stradale, se il ricorso è accolto anche parzialmente.

Art. 3.6 – OPERATIVITA' DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, le garanzie del contratto operano in secondo rischio quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile.



SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?

Art. 4.1 – TERRITORI DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie operano nei territori di seguito indicati se in questi territori avviene il sinistro e si trova l'Ufficio Giudiziario di competenza.

Garanzie		Territori dove operano le garanzie
Tutela Azienda	- Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni e per delitti dolosi - Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi - Resistenza alla richiesta per danni extra contrattuali avanzata da terzi	Europa Stati del Bacino del Mediterraneo
	Chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile	Unione Europea Città del Vaticano Repubblica di San Marino Principato di Monaco Svizzera Liechtenstein Regno Unito
Tutela Circolazione		Mondo
Garanzie facoltative	Impugnazione di sanzioni amministrative	Repubblica Italiana Città del Vaticano Repubblica di San Marino
	Tutela penale mondo escluso USA e Canada	Mondo escluso USA e Canada



SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?

Art. 5.1 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO

- La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge.
- La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti conclusi con ARAG ed emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
- L'assicurato deve informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, fornire i relativi mezzi di prova e documenti, indicare l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio e, su richiesta, metterli a disposizione.
- In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Esempio di denuncia di un sinistro

L'assicurato che denuncia un nuovo sinistro ad ARAG invia:

- una descrizione dettagliata dei fatti con relativa cronologia
- eventuale documentazione a supporto della denuncia (es. la copia dell'avviso di garanzia)

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 5.2 – GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL'AVVOCATO

- Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato.
- La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure affidandone la gestione ad un avvocato di propria scelta.
- Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'onere di fornire.
- Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.
- L'incarico all'avvocato e al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.
- Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito sono garantite solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

7. ARAG può pagare direttamente i compensi del professionista incaricato dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista

8. Se l'assicurato paga direttamente il professionista incaricato, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo il ricevimento della documentazione comprovante il pagamento.

9. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

Art. 5.3 – RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE

L'assicurato è obbligato a restituire le somme anticipate da ARAG:

- se rimborsate dalla controparte o da altro soggetto
- se il giudizio penale per delitti dolosi si conclude con sentenza, archiviazione o provvedimenti diversi da quelli indicati nella garanzia; questi documenti devono essere trasmessi tempestivamente ad ARAG
- per la Chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile, se la compagnia di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione

Art. 5.4 – DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'assicurato e ARAG, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per legge.

2. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

3. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione o di altro sistema di risoluzione alternativa della controversia se previsto.

4. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

5. Se le Condizioni di Assicurazione sono tradotte anche in lingua tedesca, in caso di controversia tra ARAG e l'assicurato sull'interpretazione del testo del presente contratto, ha valore quello scritto in lingua italiana.

Art. 5.5 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI DELL'ASSICURATO

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del contraente o dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della conclusione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.

2. ARAG, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso.

3. Nel caso di diminuzione del rischio ARAG è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

4. L'assicurato deve comunicare ad ARAG l'esistenza e la successiva conclusione di altri contratti di assicurazione per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.

Art. 5.6 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AD ARAG

1. Il contraente deve comunicare subito ad ARAG:

- la dichiarazione di fallimento o di ammissione ad una delle procedure di concordato preventivo, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure concorsuali avvenute nei suoi confronti
- la dichiarazione di interdizione o inabilitazione avvenuta nei suoi confronti
- il trasferimento della propria sede legale in paese diverso dalla Repubblica Italiana,

perché cause di risoluzione del contratto.

2. L'assicurato dopo la denuncia del sinistro deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate:

- per consentire la gestione del sinistro
- e per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.

SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?

Art. 6.1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E SOSPENSIONE DELLE GARANZIE

1. Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza e al rinnovo della stessa.
2. Il premio è annuale e può essere pagato in un'unica soluzione o con frazionamento rateale. Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, le garanzie continuano ad operare per il periodo di tolleranza indicato nella scheda di polizza. Alla scadenza del periodo di tolleranza le garanzie rimangono sospese e riprendono ad operare dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza della polizza.
3. Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, ARAG può risolvere il contratto, a mezzo lettera raccomandata AR o altri mezzi legalmente equivalenti, fermo il diritto al pagamento del premio.
4. È consentito qualsiasi mezzo di pagamento conforme alle vigenti norme.
5. I premi devono essere pagati ad ARAG ovvero all'intermediario incaricato.

Art. 6.2 – INDICIZZAZIONE DEL PREMIO, DEI MASSIMALI E DEI LIMITI

1. I valori del premio, dei massimali e dei limiti sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
 - a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
 - b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, i limiti ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;
 - c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.
- Il massimale per sinistro viene fissato con riferimento alla data di avvenimento del sinistro.
2. Se, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, i limiti ed il premio superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia ARAG che il contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento del contratto, ed il massimale, i limiti, ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.
3. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, ARAG propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.
4. Il contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all'aggiornamento proposto.

Art. 6.3 – REGOLAZIONE DEL PREMIO

1. Il premio annuo lordo di polizza è calcolato sull'elemento di rischio variabile del fatturato annuo lordo.
 2. Il premio annuo lordo viene pagato dal contraente, per ciascun periodo assicurativo:
 - a) in una parte fissa, in via provvisoria, al momento della conclusione del contratto ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, da considerarsi premio minimo comunque dovuto ad ARAG. Il fatturato annuo lordo da utilizzare per il calcolo della parte fissa deve essere almeno l'80% di quanto dichiarato.
 - b) a saldo, mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base del dato consuntivo al termine dello stesso periodo del fatturato annuo lordo utilizzato in sede di conclusione del contratto per il calcolo del premio annuo lordo minimo.
 3. Se la regolazione a saldo comporta la determinazione del premio annuo lordo di contratto in misura inferiore a quello corrisposto in via provvisoria, quest'ultimo si intende comunque acquisito come premio minimo di contratto, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.
 4. Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo, il contraente è obbligato a:
 - a) comunicare ad ARAG, in forma scritta i dati necessari per la determinazione del premio definitivo entro 120 giorni a partire dalla fine di ogni periodo assicurativo;
 - b) versare il premio a saldo nei 30 giorni successivi alla comunicazione di ARAG del premio dovuto.
 5. In caso di mancato rispetto dei termini previsti al punto 4, la valutazione e l'eventuale liquidazione dei sinistri:
 - avvenuti nel periodo oggetto della regolazione,
 - e denunciati oltre i termini di tempo stabiliti alla lettera a) del punto 4,non verranno effettuate fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente provvederà al pagamento dell'eventuale premio dovuto.
- Se il premio definitivamente corrisposto è superiore ad almeno il 50% della sua parte fissa e provvisoria, il fatturato utilizzato per la rideterminazione della parte fissa e provvisoria per l'annualità successiva deve essere almeno l'80% del fatturato comunicato a saldo, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla rideterminazione del premio.
6. ARAG può verificare i dati forniti dal contraente per la determinazione del premio; il contraente è obbligato fornire ad ARAG le informazioni e la documentazione necessari.



SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 – EFFICACIA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

1. La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza della polizza.
2. Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e si rinnova tacitamente di un anno in mancanza di disdetta, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata AR o altri mezzi legalmente equivalenti, spedita 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Art. 7.2 - QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

1. Sono coperte le spese garantite per i sinistri avvenuti:
 - dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
 - **dopo 3 mesi di carenza in tutte le restanti ipotesi.**

In caso di cessazione dell'attività da parte dei soggetti assicurati, le garanzie Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni e Impugnazione di sanzioni amministrative, entrambe attivate per le normative del Pacchetto sicurezza, operano per i sinistri avvenuti durante l'efficacia della polizza ed entro 24 mesi dalla cessazione dell'attività.

2. Quando il contratto è emesso senza interruzione della copertura assicurativa dopo una precedente polizza per lo stesso rischio **le garanzie della presente polizza, se previste anche nel precedente contratto, operano**

- senza la carenza se il precedente contratto ha una durata pari o superiore alla carenza stessa
- per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza precedente se **sono stati respinti perché denunciati oltre il termine massimo che decorre dalla data di cessazione del contratto, e il precedente assicuratore non contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio.**

Art. 7.3 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

1. La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento dannoso a seguito del quale insorge la vertenza. L'evento dannoso, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'assicurato
- la violazione o presunta violazione del contratto
- la violazione o la presunta violazione della legge
- il primo atto di indagine per la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni relativi al Pacchetto sicurezza, esclusi l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose
- il primo atto di accertamento ispettivo amministrativo per le Impugnazione di sanzioni amministrative.

2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, **la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.**

3. **Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.**

Esempio di data di avvenimento del sinistro per danno extracontrattuale subito

L'assicurato viene denigrato sui social e intende chiedere il risarcimento dei danni al responsabile. La data di avvenimento del sinistro è la data di pubblicazione dei contenuti lesivi.

Esempio di data di avvenimento del sinistro per violazione della norma di legge

L'assicurato riceve un avviso di garanzia per un reato che sarebbe stato commesso a febbraio dell'anno precedente. La data di avvenimento del sinistro è la data in cui il reato sarebbe stato commesso (febbraio dell'anno precedente).

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

ART. 7.4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Se nei confronti del contraente è dichiarato:

- il fallimento
- l'ammissione ad una delle procedure di concordato preventivo, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure concorsuali
- l'interdizione o l'inabilitazione,

il contratto si risolve di diritto dalla data di efficacia della dichiarazione.

2. La sede legale del contraente deve essere nella Repubblica Italiana. In caso di trasferimento della sede legale in paese diverso dalla Repubblica Italiana, il contratto si risolve di diritto dalla data di trasferimento. In caso di mancata o tardiva comunicazione del trasferimento della sede legale, ARAG si riserva di chiedere al contraente il rimborso di ogni spesa eventualmente sostenuta.

3. In caso di risoluzione anticipata del contratto ARAG rimborsa al contraente la parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.



SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?

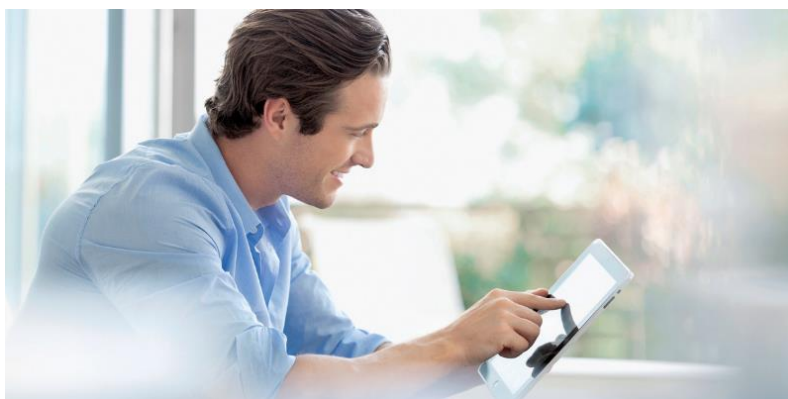
Art. 8.1 – DISDETTA DEL CONTRATTO

Il contratto può essere disdetto con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza prevista in polizza.

Art. 8.2 – RECESSO DAL CONTRATTO A SEGUITO DI SINISTRO

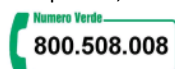
1. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la comunicazione della sua archiviazione, il contraente e ARAG possono recedere con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.
2. Al contraente è dovuto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.

Per te che sei cliente ARAG, per la tutela dei tuoi diritti:



ARAGTEL

Nelle materie previste dalla polizza, l'assicurato può chiamare il numero gratuito



per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale
- leggi, regolamenti e normativa vigente
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di polizza
- modalità di denuncia di sinistro e documentazione necessaria.

ARAGTel è operativo:

- lunedì – giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00
- venerdì: 09:00 - 13:00.

Dopo essersi registrato nell'Area Clienti del sito www.arag.it, nella pagina "Servizi" l'assicurato ha a disposizione:

ARCHIVIO DOCUMENTI

Un insieme di modelli legali come ad esempio contratti, ricorsi e autocertificazioni.

È possibile scaricare e personalizzare il modello scelto in base alle proprie esigenze, anche utilizzando un sistema di compilazione guidata online.

GUIDE LEGALI

Pratici vademecum, scritti con un linguaggio comprensibile a tutti, per orientarsi e capire meglio le normative vigenti in diversi ambiti.

E' possibile consultare e scaricare:

- **Guide legali di viaggio**, che raccolgono le peculiarità legali di diversi paesi del mondo che costituiscono meta frequente dei viaggiatori italiani;
- **Guide legali per la circolazione stradale**, che riassumono la normativa vigente nel nostro Paese: le regole principali, i casi di ritiro, sospensione o revoca della patente, come funziona la patente a punti e molto altro;
- **Guide legali per la vita privata**, che possono risultare utili per orientarsi e meglio tutelare i propri diritti nella vita di ogni giorno.

Entra nel sito www.arag.it e collegati all'Area privata dedicata ai Clienti per scoprire cosa ti abbiamo riservato.

ALLEGATO NORME DI LEGGE

Principali articoli del Codice Civile applicabili al contratto

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1897 - Diminuzione del rischio. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898 - Aggravamento del rischio. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

ART. 1901 - Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1907 - Assicurazione parziale. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

ART. 1965 - Nozione. (di transazione)

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

ART. 2952 Il comma - Prescrizione in materia di assicurazione. ... *omissis* ... Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Sistemi di definizione delle controversie in fase stragiudiziale

Arbitrato: incarico affidato a uno o più soggetti imparziali (arbitri) per risolvere un conflitto mediante una decisione (lodo arbitrale) vincolante per le parti (artt. 806 – 840 del codice di procedura civile).

Mediazione: attività professionale svolta da un soggetto imparziale (Organismo di mediazione) per raggiungere un accordo tra due o più soggetti in conflitto o per formulare una proposta di risoluzione del conflitto (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010).

Negoziazione assistita: accordo tramite il quale le parti in conflitto risolvono in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati (D.L. n. 132 del 12 settembre 2014).



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di elaborazione di **proposte di polizza**, di **gestione del contratto assicurativo** e dei **sinistri denunciati**, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.

Per informazioni sulle altre finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i **diritti dell'interessato** è possibile consultare la nostra Informativa privacy per i contraenti pubblicata sul sito www.arag.it. Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della Società all'indirizzo servizio.privacy@arag.it.